

**Regolamento
concernente le promozioni del personale uniformato delle Strutture
carcerarie cantonali**
(del 12 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017,

decreta:

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento, in ossequio all'art. 54 cpv. 7 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (in seguito RDSt), disciplina la struttura gerarchica e le promozioni del personale uniformato per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

Promozioni

In generale

Art. 2 ¹Le promozioni per anzianità di servizio sono conferite automaticamente, previo preavviso favorevole emesso dal funzionario dirigente.

²Tutte le promozioni concernenti gli agenti di custodia, sono subordinate al conseguimento dell'attestato professionale federale quale agente di custodia, rilasciato dal Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario.

³Le promozioni per carriera sono soggette a bando di concorso interno e soggiacciono alle seguenti condizioni:

- a) essere inserito nel percorso interno di carriera;
- b) avere conseguito almeno il livello complessivo «C», nella valutazione periodica degli ultimi 2 anni, prestazioni superiori costituiscono titolo preferenziale;
- c) risultare nominato nella funzione gerarchica inferiore alla funzione per la quale s'interpone la candidatura;
- d) non avere subito una sanzione a seguito di una violazione dei doveri di servizio ai sensi degli art. 32 segg. della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e degli art. 41 e 42 RDSt negli ultimi due anni. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
- e) non avere subito una condanna penale correlata a reati incompatibili con la funzione di agente di custodia negli ultimi due anni. Il funzionario dirigente determina l'ammissibilità della candidatura in base alla gravità e/o natura del reato commesso e della recidività. Per la computazione del periodo fa stato la data di chiusura del concorso;
- f) nessuna procedura esecutiva in corso non giustificata e assenza di attestati di carenza di beni;
- g) nessuna limitazione allo svolgimento del lavoro a turni e/o nelle fasce orarie lavorative previste per la funzione;
- h) nessuna limitazione quanto all'assunzione di mansioni operative previste per la funzione;
- i) nessuna limitazione quanto all'impiego nei differenti comparti delle Strutture carcerarie.

Funzioni

a) Operatore di centrale

Art. 3 ¹La promozione da operatore di centrale in formazione, a operatore di centrale, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

b) Agente di custodia

²La promozione da agente di custodia in formazione, ad agente di custodia, avviene nei termini previsti nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

³La promozione da operatore di centrale ad agente di custodia è soggetta a bando di concorso interno e soggiace alle seguenti condizioni:

- a) avere svolto la funzione di operatore di centrale per almeno 2 anni dall'assunzione;

- b) ossequiare quanto elencato all'art. 2 cpv. 3, lett. b), c), d), e), f), g), h), i);
- c) superare una valutazione psicologica, volta ad attestare l'idoneità alla funzione di agente di custodia;
- d) previo ossequio di quanto previsto dalla lett. c), frequentare uno stage pratico della durata di tre mesi;
- e) al termine dello stage pratico, essere ritenuto idoneo alla funzione nei termini indicati nella risoluzione governativa concernente la selezione, assunzione e formazione degli agenti di custodia e degli operatori di centrale per le Strutture carcerarie del Cantone Ticino.

c) Agente di custodia con specializzazione

⁴La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:

- a) dopo almeno 6 anni dall'assunzione;
- b) previo conseguimento di un diploma cantonale o federale riconosciuto in ambito sanitario nei termini e modalità definiti nel bando di concorso;
- c) in ossequio all'art. 2 cpv. 2 e 3 lett. b), c), d), e), f), g), h), i)

d) Sostituto/a capo gruppo agenti

⁵La promozione alla funzione può avvenire alle seguenti condizioni:

- a) per anzianità di servizio, dopo avere svolto la funzione di agente di custodia almeno da 15 anni dall'assunzione, in ossequio all'art. 2 cpv. 1, 2 e 3 lett. b), c), d), e), f), g), h), i);
- b) per carriera, dopo avere svolto la funzione di Agente di custodia almeno da 6 anni dall'assunzione, in ossequio all'art. 2 cpv. 2 e 3.

⁶Il Sostituto/a capo gruppo agenti nominato per carriera, in subordine per anzianità, assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.

e) Capo gruppo agenti

⁷La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:

- a) dopo almeno 8 anni dall'assunzione;
- b) in ossequio all'art. 2 cpv. 2 e 3.

⁸Il Capo gruppo agenti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.

f) Capo sorveglianti

⁹La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:

- a) dopo almeno 10 anni dall'assunzione;
- b) in ossequio all'art. 2 cpv. 2 e 3.

¹⁰Il Capo sorveglianti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.

g) Capo agenti

¹¹La promozione alla funzione avviene esclusivamente per carriera alle seguenti condizioni:

- a) dopo almeno 12 anni dall'assunzione;
- b) in ossequio all'art. 2 cpv. 2 e 3.

¹²Il Capo agenti assolve tutte le responsabilità previste nella pertinente descrizione della funzione e nel mansionario.

Gradi e qualifiche

Art. 4 Il Direttore delle Strutture carcerarie statuisce sull'attribuzione di gradi e qualifiche per le rispettive funzioni ed emana le necessarie direttive.

Entrata in vigore

Art. 5 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Pubblicato nel BU 2017, 451.